



PROMEMORIA PER L'UTENTE **aggiornato all'11/9/2015**

Il Regolamento Regionale n.8/2015 “ Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” che abroga il precedente regolamento n.16/2008 è entrato in vigore l'11.9.2015.

Il Regolamento stabilisce i requisiti minimi strutturali e funzionali, previsti dai relativi allegati (da A1 ad A8) per l'attribuzione della classificazione della struttura ricettiva che si intende avviare.

REQUISITO PRIMARIO - TIPOLOGIA CATASTALE PER LA CIVILE ABITAZIONE –

Per avviare un'attività ricettiva extralberghiera bisogna tener conto della tipologia catastale della struttura ove si intende svolgere l'attività extralberghiera, in quanto la struttura deve appartenere alla tipologia catastale della civile abitazione e cioè deve essere una A1,A2,A3,A4,A5,A7,A8 ed A11 da escludere A10 tipologia catastale di Ufficio da escludere gli Ostelli della gioventù, Hostel o Ostelli e le Case per ferie alle quali viene richiesto la tipologia catastale B1 ;

Le strutture extralberghiere come è definito dal Regolamento Regionale n.8/2015 sono le seguenti:

Bed and Breakfast (vedi art.9 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A6 nel quale sono indicati i requisiti obbligatori per la classificazione)

Struttura che rispetta i requisiti previsti per le civili abitazioni, con tipologie di appartenenza “A (escluso A6 – A9 – A10 – A11) con servizio di alloggio e prima colazione, **in cui il titolare ha l'obbligo di residenza e domicilio e deve riservarsi una camera da letto all'interno della stessa.**

Sono strutture dotate di un soggiorno/ vano comune di almeno 14 metri quadrati con annessa cucina o angolo cottura .

Le strutture possono essere gestite:

a) in forma non imprenditoriale, (gestita da persona fisica) quando la gestione viene svolta in modo saltuario e la struttura dispone di un numero non superiore di tre camere ed un massimo di sei posti letto, compresa la somministrazione della prima colazione.

Il bagno ad uso comune a più camere (nota 1.10 Allegato A6) è nella misura di un bagno ogni sei posti letto per i soli alloggiati;

Il periodo di inattività è pari a centoventi giorni nell'anno solare per Roma Capitale e per la Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia) e nei restanti comuni il periodo di inattività è pari a novanta giorni nell'anno solare;

b) in forma imprenditoriale, (gestita da Ditta Individuale non da Società) quando la gestione è svolta in modo continuativo (senza obbligo del periodo di chiusura) e la struttura dispone di un numero non superiore a quattro camere ed un massimo di otto posti letto compresa la somministrazione della prima colazione .

Il bagno ad uso comune a più camere (nota 1.10 Allegato A6) è nella misura di un bagno ogni quattro posti letto per i soli alloggiati;

Il soggiorno e il pernottamento dell'ospite *non può essere superiore a novanta giorni.*

I Bed and Breakfast sono classificati in categoria "Unica";

Guest House o Affittacamere sono classificati in 1^a, 2^a e 3^a categoria;

(art. 4 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A1 nel quale sono indicati i requisiti obbligatori per la classificazione)

Struttura ricettiva composta da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti (di civile abitazione) con tipologie di appartenenza "A (escluso A6 – A9 – A10 – A11), ammobiliati in uno stesso stabile con medesimo ingresso su strada, ove sono forniti alloggio ed eventuali servizi complementari (colazione, pasti ecc..).

Le guest house o affittacamere debbono essere dotate di:

- a) ambiente soggiorno di almeno 14 metri quadrati;
- b) cucina o angolo cottura annesso al soggiorno;

Gli ambienti di cui ai punti a) e b) debbono essere presenti in ciascuno dei due appartamenti.

Reception - La struttura ricettiva di affittacamere dovrà essere dotata di *una reception per poter svolgere il servizio di ricevimento e di informazione agli ospiti, rispettando il seguente orario di servizio informazioni*

(vedi Allegato A1 nota 1.01a):

per la 1^a categoria - orario del servizio informazioni è di 18 ore

per la 2^a categoria orario del servizio informazioni è di 12 ore

per la 3^a categoria orario del servizio informazioni è di 8 ore

Il bagno ad uso comune a più camere è nella misura di un bagno ogni sei posti letto per i soli alloggiati;

Case e appartamenti per vacanze sono classificati in 1^a e 2^a categoria

(art. 7 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A4 nel quale sono indicati i requisiti obbligatori per la classificazione)

Sono immobili (di civile abitazione) con tipologie di appartenenza "A (escluso A6 – A9 – A10 – A11), arredati per l'affitto ai turisti ed all'interno delle quali non possono esservi persone residenti e né domiciliate.

Le strutture possono essere gestite:

a) In forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per vacanze, con chiusura annuale di 100 gg nell'anno solare (inattività);

b) in forma imprenditoriale per la gestione non occasionale ed organizzata di una o più case o appartamenti per vacanze, senza l'obbligo di chiusura.

Per le strutture ubicate nel Comune di Roma Capitale e nella Città metropolitana di Roma Capitale – (ex Provincia di Roma) il soggiorno agli ospiti parte da un minimo di tre giorni ad un massimo di tre mesi consecutivi. Per i restanti Comuni siti nel territorio regionale, il soggiorno agli ospiti parte da un giorno ad un massimo di tre mesi consecutivi.

Le Case ed Appartamenti per vacanze debbono essere dotate di:

- a) ambiente soggiorno di almeno 14 metri quadrati;

b) cucina o angolo cottura annesso al soggiorno;

Il bagno ad uso comune a più camere è nella misura di un bagno ogni cinque posti letto per i soli alloggiati;

Ostelli per la gioventù sono classificati in categoria “Unica”

(art.5 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A2 nel quale sono indicati i requisiti obbligatori per la classificazione)

Struttura attrezzata per il soggiorno ed il pernottamento, per periodi limitati (max 60gg continuativi), di giovani e di eventuali accompagnatori di gruppi di giovani, e soggetti aventi finalità di turismo sociale, culturale, sportivo e religioso.

Sono strutture gestite da enti pubblici, enti di carattere morale e religioso, cooperative sociali e associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile.

Hostel o Ostelli sono classificati in categoria “Unica”.

(art. 6 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A3 nel quale sono indicati i requisiti obbligatori per la classificazione)

Strutture attrezzate, gestite in forma imprenditoriale, finalizzate ad offrire il soggiorno ed il pernottamento (massimo di 60 giorni continuativi) a famiglie e/o a gruppi di turisti e sono dotate di spazi comuni aventi servizi maggiormente attrezzati rispetto a quelli offerti dagli ostelli della gioventù.

Case per ferie

(art. 8 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A5 nel quale sono indicati i requisiti obbligatori per la classificazione)

Strutture gestite da enti pubblici o privati, o da associazioni ed organismi operanti senza fine di lucro con lo scopo di conseguire finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose e sportive.

Le strutture forniscono un soggiorno a gruppi o a soggetti singoli, compresi i dipendenti delle aziende ed i relativi familiari.

Le Case per Ferie sono classificate in categoria “Unica”

Country House o Residenze di campagna

(art. 10 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A7 nel quale sono indicati i requisiti obbligatori per la classificazione)

Strutture ubicate al di fuori dei centri urbani e del territorio di Roma Capitale e situate in contesti rurali di interesse naturalistico e paesaggistico.

Le strutture, sono gestite in forma imprenditoriale e continuativa e sono localizzate in fabbricati rurali non a servizio di aziende agricole, in ville, case padronali o casali ed offrono ospitalità in camere o appartamenti con eventuali servizi autonomi di cucina. Tali strutture, con una capacità ricettiva massima di pernottamento di trenta posti letto, possono essere comprese all'interno del fabbricato principale o inserite in uno o più immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza di terreno, avente una estensione non inferiore a cinquemila metri quadrati.

Nelle strutture può essere fornito il servizio di somministrazione alimenti e bevande ai soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente.

Il Country House o Residenze di campagna è classificata in categoria “Unica”

Rifugi Montani

(art. 11 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A8 nel quale sono indicati i requisiti obbligatori per la classificazione)

(art.11 r.r. 8/2015)

Strutture ubicate in alta montagna e comunque ad una quota non inferiore a mille metri, di proprietà o in gestione a privati, enti o associazioni senza scopo di lucro ed operanti nel settore dell'escursionismo, ascensionismo o alpinismo. Tali strutture sono custodite ed aperte al pubblico e sono predisposte per assicurare il ricovero, il ristoro ed il soccorso alpino agli ospiti.

I Rifugi montani sono classificati in categoria "Unica".

Rifugi escursionistici

(art. 12 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A8 nel quale sono indicati i requisiti obbligatori per la classificazione)

Strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone di montagna o collinari, posizionati a quote inferiori a mille metri, di proprietà o in gestione a privati, enti o associazioni senza scopo di lucro ed operanti nel settore dell'escursionismo.

I rifugi escursionistici sono ubicati fuori dai centri abitati, in luoghi favorevoli allo svolgimento di attività all'aria aperta quali, in particolare, parchi, aree naturali protette, itinerari e cammini di fede frequentati da pellegrini ed escursionisti e raggiungibili da sentieri, strade forestali o percorribili da mezzi di trasporto ordinario.

I Rifugi escursionistici sono classificati in categoria "Unica".

SCelta DI CLASSIFICAZIONE

Sulla base del possesso dei requisiti minimi obbligatori richiesti per la struttura ricettiva extralberghiera che si intende avviare, il titolare, previa compilazione del modello di autocertificazione dei requisiti di cui agli allegati da A1 ad A8 del regolamento regionale n.8/2015, dichiara di appartenere:

alla classificazione in 1° o in 2^ categoria per case ed appartamenti vacanze,

alla classificazione in 1° o in 2^ o in 3^ categoria per gli Affittacamere o Guest House

alla classificazione in categoria Unica per il Bed and breakfast, la Casa per ferie, l'Ostello della gioventù, Hostel, Rifugi Montani, Rifugi Escursionistici e Country House;

RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE

Per la richiesta di classificazione:

"La legge regionale n.8 del 27/11/2013, ha apportato semplificazioni procedurali relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all'aria aperta.

I titolari delle strutture ricettive potranno iniziare la loro attività presso la struttura ricettiva inoltrando allo sportello SUAR o SUAP, la S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) completa dei documenti richiesti dallo stesso SUAR o SUAP tra cui allegare in formato PDF, il modello dell'autocertificazione di classificazione per la scelta della categoria alla struttura che si intende avviare, completa di denominazione.

Per le strutture ricettive **ubicate nel Comune di Roma** rivolgersi al SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive di Roma Capitale sito in via di San Basilio n.51 (tel. 06671071654)

COMUNI SITI NEL TERRITORIO LAZIALE

Per tutte le strutture ubicate nei Comuni siti nel territorio laziale dovranno presentare la propria SCIA al Comune di riferimento presso il SUAR (Sportello unico attività ricettive) o presso l'ufficio dell'attività produttive di appartenenza e cioè allo stesso Comune dove è ubicata la struttura ricettiva.

DOVE REPERIRE IL MODELLO AUTOCERTIFICATIVO DI CLASSIFICAZIONE

Il modello per l'attribuzione della classificazione, attualmente è il modello dell'autocertificazione, e si può stampare dal sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it – nella sezione argomenti – nella sezione turismo, cliccando il file **“Strutture ricettive- Normativa, modulistica link utili”** cliccare “modulistica strutture extralberghiere” dopo di che scegliere il modello della struttura ricettiva extralberghiera che si vuole aprire.

INOLTRO SCIA strutture ubicate nel Comune di Roma

La SCIA per tutte le strutture ricettive ubicate nel Comune di Roma, deve essere inoltrata solo ON LINE collegandosi al sito web www.suaproma.comune.roma.it.

DOVE REPERIRE LE INFORMAZIONI E NOTE ESPLICATIVE PER COME AVVIARE UN ATTIVITA' RICETTIVA A ROMA :

Maggiori informazioni (per le strutture da avviare nel Comune di Roma) sono reperibili nel sito www.suaproma.comune.roma.it – cliccare **“consultazione Modulistica”** e cliccare **“la tipologia di struttura ricettiva che si vuole aprire”**, ove sono elencate una serie di informazioni tra cui la simulazione della SCIA on line e le relative note esplicative.

Lo sportello SUAR (Sportello Unico Attività Ricettive) per le strutture ubicate nel comune di Roma è sito in via San Basilio n.51 (piazza Barberini) 00187 Roma

Informazioni URP tel. 06 671071654

email turismo@comune.roma.it

sito internet www.comune.roma.it indirizzo PEC protocollo.turismo@pec.comune.roma.it

La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione di appartenenza, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.

(Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.7 comma 3).

N.B. I dati relativi alla struttura ricettiva indicati nel modello di autocertificazione di classificazione devono essere uguali a quelli che verranno dichiarati nella SCIA (es: denominazione della struttura completa della tipologia della struttura, categoria di classificazione, indirizzo della struttura e nominativo del titolare)

DENOMINAZIONE COMPLETA DELLA TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA RICETTIVA (ART.16 R.R.N.8/2015)

L'utente effettua per conto proprio la verifica della denominazione e dovrà fare attenzione all'esistenza del nome, come previsto dal Regolamento Regionale n.8/2015 art.16, in quanto vieta ai titolari di assumere denominazioni di strutture ricettive già esistenti **nell'ambito del territorio comunale di appartenenza.**

Per le strutture site nel Comune di Roma

La verifica della denominazione viene effettuata direttamente dal titolare attraverso la consultazione del seguente sito di Roma Capitale, nel quale sono elencate tutte le strutture ricettive autorizzate :

- 1) www.060608.it
- 2) cliccare “accoglienza”
- 3) cliccare “dormire”
- 4) nella sezione “cerca” inserire il nome scelto (consigliamo di inserire una sola parola che componga la denominazione in quanto se viene inserita la denominazione completa e cioè con più parole il motore di ricerca non è in grado di elaborare la denominazione esistente)

LETTO AGGIUNTO:

LETTO AGGIUNTO (Letto provvisorio da installare solo nella camera doppia di mq.14 - Reg.Reg. n. 8/2015)
Su richiesta degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o in alternativa per mancanza di spazio, può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a “funzione letto”.

PER LE SOLE CASE VACANZE- Il letto aggiunto:

Su richiesta degli ospiti può essere inserito un letto provvisorio, a discrezione del gestore, da installare nella camera doppia e nei monolocali (mq.28 e mq.38). Per mancanza di spazio nella camera, può essere utilizzato come letto aggiunto il divano letto nel vano soggiorno.

Il letto aggiunto viene rimosso il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano l'appartamento e può essere riposto nella stessa camera privandolo del relativo allestimento a “funzione letto” e/o ripristinandolo a divano.

Sanzione amministrativa:

(La dotazione in modo permanente di un numero di posti letto superiore a quello indicato nella Scia è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più, come disposto dall'art.11 legge regione lazio n.8/2013 comma 7).

LETTO A CASTELLO

I B&B, Affittacamere, Case ed appartamenti vacanza possono aggiungere un solo posto letto a castello nella camera singola, nella camera doppia e nella camera tripla con incremento di 1 mq o 3 mc.

DIMENSIONE LETTI

I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m.0,90 x 1,90 doppio m.1,60 x 1,90) purchè la dotazione delle camere sia riferita ad un ospite per la singola e a due ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato “alla francese” avente larghezza pari a m.1.40.

TABELLE PREZZI

Con l'entrata in vigore della legge regionale n.8 del 27/11/2013, i titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta **non hanno più l'obbligo di trasmettere** le tabelle prezzi all'Agenzia regionale del turismo di Roma per la vidimazione.

Il titolare ha l'obbligo di stampare dal sito della regione lazio www.regione.lazio.it – **sezione argomenti-sezione turismo**, dal file **Strutture ricettive "Normativa, modulistica link utili"** i nuovi modelli sia della tabella prezzi indicando il prezzo massimo delle camere/appartamento con l'obbligo di esporla ben visibile al pubblico nel vano comune/reception con indicazione dell'anno di riferimento e del cartellino prezzi (tranne per le case vacanze) da esporlo all'interno di ciascuna camera indicando il prezzo corrispondente della camera.

Si ricorda inoltre la sanzione amministrativa per :

La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei moduli dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
(Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.11 comma 5).

L'applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difforni da quelli esposti comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.
(Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.11 comma 6).

Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività in caso di reiterata violazione dell'obbligo, ove previsto, di esposizione e pubblicizzazione dei prezzi praticati, nonché dell'obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli esposti.
(Legge Regione Lazio n. 8/2013. – lett. d) comma 2 art.8)."

OBBLIGHI DEL TITOLARE

1) INVIO SCHEDINA DEGLI ALLOGGIATI:

ENTRO LE 24 ORE PER I CLIENTI CHE ALLOGGIANO PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA

Nel sito della Polizia di Stato Portale alloggiati-, è disponibile il modulo "Schede Alloggiati" da compilare in ogni sua parte e può essere inviato a mezzo di Racc.A/R all'indirizzo: Questura di Roma - Divisione Anticrimine Sezione IV - Via San Vitale nr.15 – Roma 00184, o può essere inoltrato anche attraverso posta elettronica (PEC) all'indirizzo e-mail : anticrimine.quest.rm@pecps.poliziadistato.it per essere abilitato all'invio TELEMATICO della relativa schedina degli alloggiati.

Eventuali informazioni:

consultare il sito: <https://alloggiatiweb.poliziadistato.it>

info: n. telefonico 0646861 o inviare una email: urp.rm@poliziadistato.it

2) INVIO TELEMATICO MODELLI ISTAT C 59 - (OBBLIGATORIO Legge Regione Lazio n.17/2011)

per comunicazione dei dati sui flussi turistici, ospiti che pernottano presso le strutture ricettive.

Collegandosi al sito web della Regione Lazio: www.visitlazio.com – **sezione Radar C59-** il titolare in possesso di SCIA rilasciata dal Comune deve procedere alla registrazione per essere abilitato ad inviare on line le presenze degli ospiti ai fini turistici.

Informazioni e contatti

Per segnalazioni e assistenza nella compilazione del modello C59 i riferimenti sono:

e-mail: contactcenter@laitspa.it o telefonare allo : 06/51684498

Sanzione

(La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini turistici da parte del titolare della struttura ricettiva comporta la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 2.000 come da legge regione lazio n. 13/2007 art.31 comma 11)

3) SEGNALETICA DEL PERCORSO ANTINCENDIO (Legge Regione Lazio n.13/2007 art.31 comma 5)



4) UN ESTINTORE

5) UNA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

6) UN TELEFONO MOBILE O FISSO SOLO PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA

7) TABELLE PREZZI DA ESPORRE ALL'INTERNO DELLE CAMERE E IN PROSSIMITA' DEI LOCALI DI RICEVIMENTO (VEDI SOPRA LA NOTA INDICATA)

8) TARGA: (Regolamento Regionale n.8/2015 art.17)

Qualora i regolamenti del Comune e/o del Condominio in cui è ubicata la struttura vietino l'apposizione di targhe all'esterno, la targa può essere apposta sulla porta di ingresso dell'appartamento; in caso di delegazione a terzi specializzati per il servizio di assistenza/emergenza, indicare nella targa il numero telefonico di reperibilità attivo 24 ore su 24.

Nella targa sono riportate le seguenti indicazioni: tipologia della struttura, denominazione comprensiva della tipologia della struttura, la categoria di classificazione, gli estremi della SCIA (n. protocollo e data) rilasciata dal Comune, i periodi di apertura, il sito internet ed il recapito telefonico attivo 24 ore.

9) Per le Case per ferie ed Ostelli della gioventù - obbligo ad esporre il regolamento interno all'ingresso dell'immobile e in ogni camera, facoltativo per tutte le altre strutture ricettive.

10) versamento del contributo/tassa di soggiorno in quei Comuni ove è previsto. Si consiglia di indicare tale tassa o contributo nella tabella prezzi da tenere esposta nella reception/vano comune e nel cartellino prezzi da esporre in ciascuna camera.

VARIAZIONE DI CLASSIFICAZIONE

Per la richiesta di Variazione di classificazione e per il cambio di denominazione inoltrare nuova SCIA al Comune, allegando il modello di autocertificazione con i relativi allegati dei requisiti minimi di classificazione.

CAMBIO DI DENOMINAZIONE

Per il Cambio di denominazione inoltrare nuova SCIA al Comune

Per la cessazione attività delle strutture ricettive, il titolare in possesso di Scia comunale dovrà comunicare direttamente al Comune di appartenenza la cessazione dell'esercizio ricettivo ed informare i relativi Enti.

(Per le strutture ubicate nel Comune di Roma- rivolgersi allo Sportello SUAR via di San Basilio n.51 – Roma o inviare la comunicazione a mezzo PEC a: protocollo.turismo@pec.comune.roma.it)

(vedi FAQ del Comune di Roma allegate)

SOSPENSIONE ATTIVITA'

Per la sospensione della attività della struttura ricettive extralberghiera, il titolare in possesso di Scia /Autorizzazione comunale dovrà comunicare al Comune di appartenenza il periodo di sospensione dell'attività dell'esercizio ricettivo.

(Per le strutture ubicate nel Comune di Roma- rivolgersi allo Sportello SUAR via di San Basilio n.51 – Roma o inviare la comunicazione a mezzo PEC a: protocollo.turismo@pec.comune.roma.it)

Per una variazione di capacità ricettiva (aumento/riduzione di camere o posti letto)

Il titolare deve inoltrare una nuova SCIA allo sportello SUAR del Comune competente allegando le nuove planimetrie della struttura aggiornate.

Per un cambio di titolarità (solo per le strutture gestite in forma imprenditoriale e cioè per gli affittacamere, casa per ferie, ostello della gioventù, case ed appartamenti per vacanze imprenditoriali e B&B imprenditoriali) I titolare deve inoltrare una nuova SCIA direttamente allo sportello SUAR del Comune competente per effettuare la voltura di titolarità.

I titolari del B&B non imprenditoriali e di case ed appartamenti per vacanze non imprenditoriale non possono effettuare la voltura ma debbono cessare l'attività ed il nuovo subentrante dovrà presentare nuova SCIA per avviare l'attività.

Per cambio del periodo di apertura

Il titolare dovrà fare richiesta del cambio del periodo di apertura direttamente presso il Comune competente per essere autorizzato dallo stesso, inoltrando una nuova SCIA.

INFORMAZIONI SULLA SCELTA DELLA CLASSIFICAZIONE

PER INFORMAZIONI SULLA SCELTA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE INVIARE UNA EMAIL ALL' AGENZIA REGIONALE TURISMO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Paola Cherchi pcherchi@regione.lazio.it (tel.0651687221)

*Paola Cherchi (tel – 0651687221)
pcherchi@regione.lazio.it
 Agenzia Regionale del Turismo di Roma
 Via Parigi n.11 - Roma*